



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

REGISTRO PARTICOLARE N. <u>8</u> DEL. <u>26.02.2019</u>	DETERMINAZIONE DEL DEL SEGRETARIO GENERALE	REGISTRO GENERALE N. <u>93</u> DEL. <u>01.03.2019</u>
--	---	--

OGGETTO: Revoca della determinazione del Segretario generale R.G. n.494 del 18 settembre 2018, ai sensi dell'art.21 quinquies Legge 7 agosto 1990, n.241.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE, con determinazione R.G. n. 494 del 18 settembre 2018, è stato approvato l'avviso pubblico di indizione di gara ufficiosa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., del service video giornalistico da erogare a favore delle emittenti radio – televisive regionali, previsto dal Piano della Comunicazione del Consiglio regionale 2016 – 2018, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.37 del 22 settembre 2016 ed aggiornato per l'anno 2018 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.32 del 4 giugno 2018, sezione 'Piano delle inserzioni editoriali', par.4.3.2;

CHE ai sensi di quanto definito nell'avviso sopra citato è stato avviato l'iter procedimentale previsto all'art.7 per la conclusione del procedimento di affidamento del servizio *de quo*;

CHE l'art.11 dell'avviso testualmente prevede che 'l'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento del servizio, di avviare altre e diverse procedure di affidamento nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente procedura. Ai soggetti proponenti, che non risulteranno affidatari del servizio oggetto del presente avviso, nulla sarà riconosciuto o dovuto anche a titolo di rimborso spese';

RICHIAMATO, l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in forza del quale "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*";

DATO ATTO CHE il service video giornalistico consiste nella realizzazione di servizi e filmati confezionati nonché collegamenti in diretta, veicolati dalle emittenti radio-televisive regionali attraverso appositi spazi, ritagliati all'interno dei notiziari, concernenti l'attività d'aula delle commissioni consiliari e del Consiglio regionale e che il periodo presunto di svolgimento del servizio era individuato nella scadenza del 31 gennaio 2020;

CONSTATATO CHE decorsi ormai cinque mesi dall'avvio del procedimento non si è pervenuti alla aggiudicazione del servizio e che, pertanto, la sua eventuale acquisizione, allo stato attuale, ricadrebbe ormai in un periodo prevalentemente dedicato a consultazioni elettorali (elezioni europee, amministrative, regionali) nelle quali vige, per altro, il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 /2000, così come risulta agli atti di questo ufficio;

CONSIDERATO, altresì, che le attività di comunicazione e di informazione ricomprese nel "service video giornalistico", con l'approssimarsi della fine della legislatura, sono soggette ad un fisiologico rallentamento e che appare, dunque, opportuna una rivalutazione complessiva delle condizioni di efficacia e di economicità del servizio, prettamente connesso all'attività d'aula e delle commissioni consiliari del Consiglio regionale;

VALUTATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti previsti dall'art.11 dell'"avviso" e dall'art. 21 quinquies della L. 241/1990, per procedere alla revoca della determinazione R.G. n.494 del 18 settembre 2018, avente ad oggetto " Attuazione Piano della Comunicazione 2016-2018 - Sottosezione

'Piano delle inserzioni editoriali'– approvazione avviso pubblico di indizione di gara ufficiosa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., del service video giornalistico da erogare a favore delle emittenti radio – televisive regionali”:

DATO ATTO CHE, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, non è insorto, in capo ad alcun offerente l'affidamento circa la conclusione del contratto e pertanto la revoca del provvedimento sopra citato non comporta, per all'Amministrazione, responsabilità precontrattuale ed obbligo di corresponsione di indennizzo alcuno;

CHE, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre, in presenza di ragioni di pubblico interesse, la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, **senza neppure speciali oneri motivazionali** (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 67/2016; Consiglio di Stato, sent. n. 1599/2016; Consiglio di Stato, sent. n. 3748/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 4809/2013; Consiglio di Stato, sent. n. 2418/2013);

CHE, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, *“L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241 di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso...”* (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 6 maggio 2013, n. 2418); si tratta del cosiddetto jus poenitendi, altrimenti detto diritto al “ripensamento”, di cui la PA dispone affinché possa essere assicurata la corretta protezione dell'interesse pubblico, sotteso all'attività amministrativa;

CHE, sul punto, il Consiglio di Stato ha asserito che gli estremi della responsabilità precontrattuale non possono ritenersi sussistenti quando la revoca è intervenuta prima che avvenisse la scelta del contraente, *“poiché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della PA In tal senso, affinché la revoca legittima risulti idonea a generare un danno al partecipante alla procedura, è indispensabile che possa individuarsi tra quest'ultimo e la Pubblica Amministrazione, un rapporto equiparabile a quello intercorrente tra singoli privati, nel corso delle trattative, utili alla formazione del contratto. Ciò che è fondamentale, è che il singolo concorrente acquisti la qualità di contraente, così da poter vantare quelle tutele tipiche di chi compie le trattative contrattuali. Il diritto, dunque, ad autodeterminarsi liberamente, nel corso delle negoziazioni anteriori all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto conclusivo della procedura, costituisce il parametro in forza del quale deve valutarsi la sussistenza della responsabilità della PA, nei casi di revoca legittima di un bando di gara (cfr. Cons. stato, sez. V, 21 agosto 2014 n.4272).*

RITENUTO doversi procedere in merito;

VISTI

il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss. mm. ii.;

il d.lgs. 18 aprile 2016. n.50, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii. di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;

la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 06 agosto 2015 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Segretario/Direttore Generale del Consiglio Regionale della Calabria;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 11 dell'avviso in premessa citato, la determinazione R.G. n.494 del 18 settembre 2018, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di indizione di gara ufficiosa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., del service video giornalistico da erogare a favore delle emittenti radio – televisive regionali, e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
 - di svincolare le somme prenotate con la determinazione R.G. n. 494 del 18 settembre 2018;
 - di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" "bandi di gara e contratti" del sito Istituzionale dell'Ente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - Al Settore Bilancio e Ragioneria, anche per l'inoltro a collegio dei revisori dei conti;
 - All'Ufficio Stampa;
 - Al Portavoce del Consiglio regionale;
 - Al Settore Informatico e Flussi Informativi;
 - Al responsabile unico del procedimento di indizione della procedura, dott.ssa Manuela Lacaria, per le comunicazioni ai partecipanti all'avviso pubblico;
- DARE ATTO** che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio PRIOLO)